



CIRCOLARE N. 78
22 novembre 2016

DEMOCRAZIA E' PARTECIPAZIONE
ELEZIONI FONDO PERSEO - SIRIO

Ricordiamo agli iscritti al Fondo Perseo – Sirio che fino a domani, 23 novembre alle ore 15, è possibile e necessario votare per l'elezione dei componenti l'assemblea dei delegati, ovvero l'organo statutario che vigilerà sulle gestioni del Fondo stesso.

Possono votare gli iscritti alla data del 21 ottobre 2016.

Con il tuo voto puoi fare la differenza!



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Roma, data protocollo

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Adozione tabelle di corrispondenza tra le violazioni delle norme di comportamento e le infrazioni disciplinari.

Si trasmettono le allegate tabelle di corrispondenza, predisposte ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 20, del D.M. 8 agosto 2016, per la comunicazione alle OO.SS., invitandole a voler formulare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni, trascorso il quale l'allegato D.M. verrà trasmesso per la firma dell'On.le Signor Ministro e i successivi adempimenti.

Si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgaraglia

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Ufficio IV Relazioni Sindacali
15 NOV. 2016
Prot. n. 046161/BIS/2-2833



Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 settembre 2016, foglio n. 1742, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il C.C.N.L. 12 febbraio 2010 relativo al personale dirigente dell'Area I;

Visto il C.C.N.L.- Comparto Ministeri del 12 giugno 2003 e successive modificazioni, relativo al personale contrattualizzato del comparto predetto;

Ritenuto di dover dare esecuzione al disposto degli artt. 4, comma 4 e 20, comma 1 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2016, che prevedono l'adozione di apposite tabelle di corrispondenza tra le violazioni delle norme di comportamento previste dal citato Codice e le infrazioni disciplinari previste, per quanto attiene alla carriera prefettizia, dal Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e per quanto attiene al personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile, di livello dirigenziale e non, dai rispettivi C.C.N.L. vigenti, predetti;

Sentite le OO.SS.;

DECRETA

1. Sono adottate le allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con le quali si definisce la corrispondenza tra le violazioni delle norme di comportamento previste dal Codice di comportamento e le infrazioni disciplinari relative al personale della carriera prefettizia e al personale contrattualizzato di livello dirigenziale e non.

2. Le tabelle di cui al punto 1 saranno pubblicate sul sito internet dell'amministrazione e nella rete intranet della stessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

Il Ministro
Angelino Alfano

TABELLA A

Tabella ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, che definisce la corrispondenza tra le violazioni delle norme previste dal predetto Codice e le infrazioni disciplinari contemplate dalle disposizioni di cui al titolo VII del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

a) Articolo 6 - Principi generali

La violazione dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

b) Articolo 7 - Regali, compensi e altre utilità

La violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 7, comma 4, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c), art. 81, comma 2, lett. a) o f), del d.P.R. n. 3 del 1957.

c) Articolo 8 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi

La violazione dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a); del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 8, comma 4 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957.

d) Articolo 9 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

La violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84, comma 1, lett. a) o b), del d.P.R. n. 3 del 1957.

e) Articolo 10 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi

La violazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957.

f) Articolo 11 - Obbligo di astensione

La violazione dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

La violazione dell'art. 11, commi 5 e 6 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) o b), del d.P.R. n. 3 del 1957.

g) Articolo 12 – Prevenzione della corruzione

La violazione dell'art. 12, comma 1, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 12, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d), del d.P.R. n. 3 del 1957.

h) Articolo 13 – Trasparenza, integrità e tracciabilità

La violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957.

i) Articolo 14 – Comportamento nei rapporti privati

La violazione dell'art. 14, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 14, comma 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a), b) o c); art. 84 comma 1, lett. a) o b) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 14, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84 comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957.

j) Articolo 15 – Comportamento in servizio

La violazione dell'art. 15, comma 1, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o d); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. c) o g) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione delle fattispecie riconducibili all'art. 15, comma 3,4 e 5 con riferimento agli obblighi di presenza in ufficio, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, integrano gli estremi delle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o e); art. 84 comma 1, lett. b) o c) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 6, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 9, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. f); art. 84 comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 10, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957.

k) Articolo 16 – Rapporti con il pubblico

La violazione dell'art. 16, comma 1, è riconducibile all'infrazione disciplinare di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 2 e 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. d); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a), c) o d); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 5, 6 e 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o d) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a) o b); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, comma 9, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, comma 10, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 80, comma 3, lett. d), 81, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 11 e 15, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 12 e 13, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o e) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 14 e 16, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957.

l) Articolo 17 – Disposizioni particolari per i Dirigenti dell'Area I

La violazione dell'art. 17, commi 2, 3 e 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 17, comma 5, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 17, commi 6 e 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 17, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o f); art. 84, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957.

m) Articolo 18 – Contratti ed altri atti negoziali

La violazione dell'art. 18, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 18, commi 3, 4, 5 e 6, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 18, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 18, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a), c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84 comma 1, lett. b) o d), del d.P.R. n. 3 del 1957.

TABELLA B adottata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, che definisce la corrispondenza tra le violazioni delle norme previste dal predetto Codice e le infrazioni disciplinari contemplate dalle disposizioni di cui al CCNL- *COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003* e *CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010*.

a) Articolo 6 - Principi generali

La violazione dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4,5,6 e 7 del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003- art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a) e b) ; comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 - CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. a), lett. b) ; comma 10;

b) Articolo 7 - Regali, compensi e altre utilità

La violazione dell'art. 7, comma 4, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 - CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. e) e comma 8 lett. d) comma 10);

c) Articolo 8 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi

La violazione dell'art. 8, comma 4 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 - CODICE DISCIPLINARE, comma 8 lett. g); comma 10);

d) Articolo 9 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

La violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 3 lett. f), i), j); comma 4 lett. i) ; comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 - CODICE DISCIPLINARE, comma 8 lett. b) g) i) ; comma 10;

e) Articolo 10 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi

La violazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 - CODICE DISCIPLINARE, comma 10;

f) Articolo 11 – Obbligo di astensione

La violazione dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. a) b); comma 10;

La violazione dell'art. 11, commi 5 e 6 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. i); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 8 lett. g) comma 4 lett. g); comma 10;

g) Articolo 12 – Prevenzione della corruzione

La violazione dell'art. 12, comma 1, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a); comma 4 lett. c); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. a) comma 8 lett. d); comma 10;

La violazione dell'art. 12, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. g); comma 10;

h) Articolo 13 – Trasparenza, integrità e tracciabilità

La violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a), b); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. a), b); comma 10;

i) Articolo 14 – Comportamento nei rapporti privati

La violazione dell'art. 14, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. i); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 8 lett. g); comma 10;

La violazione dell'art. 14, comma 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 3 lett. i); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 8 lett. c) lett. g) lett. i); comma 10;

La violazione dell'art. 14, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a), b); comma 4 lett. i); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. g); comma 10;

j) Articolo 15 – Comportamento in servizio

La violazione dell'art. 15, comma 1, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a), b); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. a), b); comma 10;

La violazione dell'art. 15, comma 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. b); comma 4 lett. f), h), i);

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. b), c) e comma 8 lett. i); comma 10;

La violazione delle fattispecie riconducibili all'art. 15, commi 3, 4 e 5 con riferimento agli obblighi di presenza in ufficio, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, integrano gli estremi delle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a), b), c), f), comma 3 lett. b) 2° periodo; comma 4 lett. d); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, Art 9 comma 4 lett. a), b); comma 8 lett. e), g); comma 10;

La violazione dell'art. 15, comma 6, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. c); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. b); comma 10;

La violazione dell'art. 15, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. c); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 10;

La violazione dell'art. 15, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. a); comma 10;

La violazione dell'art. 15, comma 9, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. g); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 8 lett. d); comma 10;

La violazione dell'art. 15, comma 10, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. c); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 10;

k) Articolo 16 – Rapporti con il pubblico

La violazione dell'art. 16, commi da 1 a 16, è riconducibile all'infrazione disciplinare di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a), b); comma 3 lett. i), g); comma 4 lett. i); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. a), b) comma 8 lett. c), lett i), lett. g); comma 10;

l) Articolo 17 – Disposizioni particolari per i Dirigenti dell'Area I

La violazione dell'art. 17, commi 2, 3 e 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. b); comma 8 lett. g);

La violazione dell'art. 17, comma 5, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. a) e comma 8 lett. g);

La violazione dell'art. 17, commi 6, 7 e 9, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 8 lett. g) ; comma 10;

La violazione dell'art. 17, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE, comma 8 lett. f) e g);

m) Articolo 18 – Contratti ed altri atti negoziali

La violazione dell'art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli:

CCNL – COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 lett. a), b); comma 4 lett. i) e comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 ART. 9 – CODICE DISCIPLINARE comma 4 lett. a), b), comma 8 lett. g); comma 10.